

televisione per tutti o anche nella "fascia protetta" della televisione per i minori, compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;

RILEVATO, altresì, che la conciliazione del diritto di satira con i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato dalla giurisprudenza di merito – l'uso appropriato della forma e del linguaggio in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;

RITENUTA, in linea generale, l'esigenza di garantire effettività alla tutela dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di informazione, tenuto conto che la riproposizione di modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto, trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di *audience*, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo, in particolare del servizio pubblico;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché i fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di intrattenimento l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, *sub specie* di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e rispetto dei sentimenti religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare nell'ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo alla dignità della persona, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.
3. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti come sopra individuati *sub* 1. mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso nella predisposizione della "scaletta" dei programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e i conduttori alla vigilanza specificamente intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di degenerazione.
5. L'Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 23/07/CSP

ATTO DI INDIRIZZO SUL RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA E SUL DIVIETO DI TRASMISSIONI CHE PRESENTANO SCENE PORNOGRAFICHE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed in particolare gli articoli 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 14, e 3-bis;

VISTA la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e dagli altri Stati parti della Convenzione culturale europea e resa esecutiva in Italia con la legge 5 ottobre 1991, n. 527, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 253 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, e in particolare l'articolo 7;

VISTA la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 3 ottobre 1989, n. 552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. L/298 del 17 ottobre 1989, e modificata con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 30 giugno 1997 (97/36/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. L/202 del 30 luglio 1997, e in particolare l'articolo 22, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006, ed in particolare gli articoli 3 e 4, comma 1, lettera b);

VISTA la delibera n. 127/00/CONS recante il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 86 del 12 aprile 2000 e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 278/04/CSP del 10 dicembre 2004 recante la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005 e, in particolare, l'articolo 16;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni, applicabili alle emittenti radiotelevisive e ai fornitori di contenuti radiotelevisivi, devono conciliarsi con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, essendo esplicitamente stabilito il divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche, con la sola esclusione delle trasmissioni ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo (articolo 4, comma 1, lettera b), testo unico della radiotelevisione);

CONSIDERATO che alla luce delle predette disposizioni comunitarie e nazionali il rispetto dei diritti fondamentali della persona deve costituire principio cardine del sistema radiotelevisivo, non derogabile da parte delle emittenti, né con riferimento agli orari di trasmissione né ai sistemi ed alle modalità di programmazione;

CONSIDERATO, altresì, con specifico riferimento alle trasmissioni che contengono scene pornografiche, che la stessa normativa prevede come unica eccezione che la trasmissione sia realizzata mediante sistemi ad accesso condizionato che prevedano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;

RILEVATO che la Corte di Cassazione (sez. I civile, sentenze nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004) ha statuito che «il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene [...] pornografiche"» è volto «ad escludere tout court la trasmissione di programmi che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la collettività nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività», precisando altresì che «il legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire, senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali [...] il buon costume [...], e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva», non rilevando «né il mezzo di comunicazione (radio o televisione), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni – propri della comunicazione radiofonica – ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri del medium televisivo», giacché i divieti in questione «si riferiscono, in mancanza di precise specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction, etc.)»;

RILEVATO che nella stessa pronuncia la Corte di Cassazione rinvia all'esito di specifica valutazione caso per caso *«l'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie nei casi concreti: vale a dire [...] l'esistenza, nel programma, di "scene" che possano qualificarsi [...] "pornografiche"»*;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire linee interpretative e di indirizzo per meglio specificare la natura delle scene e dei programmi che, potendosi qualificare come pornografici, rientrano nei divieti previsti dalla predetta normativa;

RITENUTO che a tal fine utili indirizzi e principi possono essere desunti dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di offesa al sentimento del pudore;

CONSIDERATO che, in base alla giurisprudenza in materia:

- a) per pornografia si intende *«la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità»* (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);
- b) il pudore è definibile come *«reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo»* (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);
- c) poiché la libertà di espressione costituzionalmente garantita trova un limite *«nelle esigenze di tutela del pudore e del buon costume»* (Cass., sez. III penale, 10 agosto 1966, n. 1218), risulta fondamentale la definizione dell'offesa al buon costume, che si distingue dalla indecenza in quanto quest'ultima si realizza nell'offesa del *«sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza»*, mentre l'offesa al buon costume – che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità – afferisce piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia alla riservatezza relativamente ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (Cass., sez. III penale, 11 giugno 2004, n. 26388);
- d) il comune sentimento del pudore è ravvisabile nel *«senso di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale»* (Cass., sez. III penale, 30 ottobre 2001);
- e) la concreta determinazione del "comune senso del pudore" è rimessa a una valutazione caso per caso (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484), nel senso *«della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo)»* (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984, n. 5308), precisandosi tuttavia che *«non possono essere poste a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento*

erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di degenerazione del costume» (Cass., sez. VI penale, 8 giugno 1971 n. 22, e 10 febbraio 1972, n. 878);

- f) al fine di individuare le potenzialità offensive del pudore è necessario valutare gli atti e le rappresentazioni rispetto *«al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale – assume differenti valenze [...]». L'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della "libido"»* (Cass., sez. III penale, 3 ottobre 1997, n. 8959);
- g) la rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi genitali, dunque – salvo che nell'ambito di un nudo artistico – tende ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore, e ciò con riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare, si ha offesa al pudore *«quando si rappresentano nude, con la palese funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell'erotismo»* (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); alla stessa stregua è valutata la rappresentazione degli *«oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali»* (Cass., sez. III penale, 15 aprile 1985 n. 3494), con la sola eccezione di quegli oggetti il cui *«contenuto palesemente ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità»* (Cass., sez. III penale, ordinanza 21 ottobre 1995, n. 3027);
- h) viene in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua finalità e la sua motivazione: non soltanto la *«inequivoca attinenza sessuale del gesto compiuto»* (Cass., sez. III penale, 22 novembre 2001, n. 41735) è sintomatica del carattere osceno della rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto sessuale: *«il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi»* (Cass., sez. III penale, 5 dicembre 2002, n. 41055).
- i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta di *«atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione»* (Cass., sez. VI penale, 1 ottobre 1968, n. 1085), avendo *«attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate»* (Cass., sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale *«quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico»* (Cass., sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);

- j) nello specifico, a titolo esemplificativo, si ha offesa al pudore «sia quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 15 gennaio 1979, n. 484); ancora, quando si ha «rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante» (Cass., sez. III penale, 28 novembre 1974, n. 9191); ovvero, la esibizione di corpi parzialmente o totalmente nudi, accompagnati a pose e atteggiamenti dei personaggi che richiamano o simulano, anche in maniera provocatoria, atti o attività sessuale, vale a configurare come pornografica la rappresentazione in quanto contraria al comune senso del pudore (Cass., sez. I penale, 14 gennaio 2005, n. 17285);
- k) con specifico riguardo al contesto cinematografico, «un'opera, il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi, circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell'attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio", non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (Cass., sez. III penale, 28 gennaio 1981, n. 520); e ancora, «un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.» (Cass., sez. III penale, 7 giugno 1984 n. 5308);

RITENUTA la sussistenza di elementi sufficienti alla individuazione dei criteri di determinazione della natura pornografica degli atti, degli oggetti e delle rappresentazioni vietate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, conseguentemente, l'opportunità di esplicitare i predetti criteri cui devono conformarsi i programmi predisposti e trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche o private nonché dai fornitori di contenuti radiotelevisivi, eccezion fatta per quelli diffusi ad accesso condizionato con sistema di controllo specifico e selettivo, al fine di rendere effettivo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche;

UDITA la relazione del Commissario Michele Lauria, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nazionali e locali e i fornitori di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 51, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono tenuti a rispettare il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche individuate in base ai criteri recati dalla presente delibera.
2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore.
3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, non rientra nel menzionato divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la rappresentazione che, pur ricadente nella definizione di cui al precedente punto 2, sia parte di un contesto culturale o di valore artistico e risulti non fine a sé stessa ma funzionale all'economia dell'opera in cui è inserita.
5. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono richiamati ad adottare ogni cautela al fine di uniformare le attività connesse alla messa in onda di programmi radiotelevisivi ai predetti criteri ai fini dell'osservanza del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

6. L'Autorità uniforma le proprie attività di monitoraggio e sanzionatoria sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e del divieto di diffusione di programmi recanti scene pornografiche ai predetti criteri, che pertanto assumono valore di indirizzo interpretativo della relativa disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, munita del presidio sanzionatorio di cui all'articolo 51, comma 1, lett. i), del citato decreto legislativo.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

DELIBERA N.175/06/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' R.T.I. S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "CANALE 5") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 dicembre 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n.112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, pubblicato nel Supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n.208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n.76;

VISTA la delibera n.506/05/CONS del 21 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 14 gennaio 2006, n.11, e la delibera n.40/06/CONS del 19 gennaio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale – del 31 gennaio 2006, n.25, con le quali è stata definita la nuova struttura organizzativa dell'Autorità e sono state attribuite alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali le attività sanzionatorie in materia di violazione delle disposizioni di cui alla legge n.112/2004 e al decreto legislativo n.177/2005, già previste in capo al Dipartimento garanzie e contenzioso;

VISTA la nota prot. n. CTM 343d/04 del 17 novembre 2004 trasmessa dal *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ai sensi del punto 6.3 del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori, pervenuta con allegati all'Autorità in data 22 novembre 2004 (prot. n. 6959/RM), relativa alla Risoluzione del 16 novembre 2004, adottata nei confronti della società R.T.I. S.p.A. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "*Canale 5*", in merito alla trasmissione del programma "*Grande Fratello*", andato in onda il 4 novembre 2004 a partire dalle ore 21.00, durante il quale sono state pronunciate volgari espressioni contro la Divinità;

VISTA la nota prot. n.1954/04/DVeC del 22 novembre 2004 con la quale il Dipartimento vigilanza e controllo, nell'ambito della linea di attività connessa al monitoraggio d'ufficio in materia di tutela dei minori, ha segnalato il medesimo episodio accaduto nel corso del *reality show* ("*Grande Fratello*") andato in onda il 4 novembre 2004 sull'emittente "*Canale 5*";

VISTA la nota prot. n. CTM 116a/Varie/05 del 14 aprile 2005, pervenuta con allegati all'Autorità in data 21 aprile 2005 (prot. n.2023/RM) con la quale il *Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori*, ha integrato la documentazione inerente la segnalazione relativa alla trasmissione di cui sopra;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 2 agosto 2006, n.56/06/DICAM, N° PROC. 1427-FB notificato in data 31 agosto 2006, con il quale è stata contestata alla società R.T.I. S.p.A., la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, per aver diffuso a mezzo di emittente televisiva, nell'ambito del programma "*Grande Fratello*", andato in onda il 4 novembre 2004 a partire dalle ore 21.00, la pronuncia di una bestemmia;

VISTE le memorie giustificative in data 15 settembre 2006 (pervenute all'Autorità con nota prot. n.37029 del 19 settembre 2006), con le quali la società in questione ha rappresentato che:

- l'episodio che ha dato luogo all'atto di contestazione si è verificato durante una ripresa in diretta di un programma del genere "*reality*" in cui, indipendentemente dalla volontà dell'emittente, si corre il rischio di condotte e di espressioni intemperanti da parte di coloro che vi partecipano;

- la giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo televisivo ha in varie occasioni escluso ogni responsabilità dell'emittente per espressioni ingiuriose profferite in diretta da ospiti di trasmissioni, sui quali, come nel caso di specie, non fosse possibile alcun controllo da parte dell'emittente stessa;

- l'emittente nella fase di scelta dei partecipanti, ha sottoposto questi ultimi ad un'attenta verifica al fine di valutarne l'adeguatezza a partecipare al programma;

- a tutti i concorrenti è stato letto e consegnato il Codice di autoregolamentazione Tv e minori in modo da attirare la loro attenzione sulla necessità di tenere comportamenti ad esso conformi;

- il concorrente protagonista dell'incresciosa vicenda è stato immediatamente espulso dal programma, e allo stesso non è stata più concessa alcuna opportunità di apparizione televisiva sulle reti R.T.I., neppure in trasmissioni rievocative delle varie edizioni del "Grande Fratello";

- l'episodio oggetto di contestazione si è verificato ampiamente fuori della fascia oraria di c.d. "televisione per tutti" (ore 23.57) e pertanto in un orario in cui la presunzione di assenza di telespettatori adolescenti è pressochè assoluta e la libertà di messa in onda, con i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 177/2005, deve considerarsi totale;

UDITA la parte in audizione in data 17 ottobre 2006, nel corso della quale il rappresentante della società RTI S.p.a., nel richiamarsi integralmente alle eccezioni di cui alla memoria giustificativa del 15 settembre 2006, ha depositato memoria integrativa precisando che:

- la R.T.I. S.p.A. non può essere considerata responsabile per condotte di terzi che non possano essere impedito attraverso la diligenza esigibile dall'emittente;

- non può configurarsi a carico della R.T.I. S.p.A. alcuna colpa nella selezione dei concorrenti né circa l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio di comportamenti lesivi delle norme a tutela dei minori;

- il protagonista della vicenda che ha dato luogo a contestazione, oltre ad essere stato immediatamente espulso dal programma, non è stato messo in condizione di poter esprimere pubblicamente le proprie giustificazioni, nonostante avesse, da subito, espresso il proprio profondo rammarico per l'accaduto;

- la vicenda è stata adeguatamente stigmatizzata dalla rete e dal programma;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- il legislatore, come confermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I del 5 marzo 2003, nn. 6759 e 6760– dep. in data 6 aprile 2004), nel vietare le trasmissioni di programmi *"che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*, ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dell'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino";

- nel caso di specie l'episodio oggetto di contestazione, pur essendo andato in onda poco prima della mezzanotte, è accaduto nel corso di un programma di largo ascolto, a interesse progressivamente crescente, che ha avuto inizio in prima serata, circostanze che non consentono di escludere che il pubblico dei minori non vi potesse normalmente assistere;

- la pronuncia di una bestemmia è idonea a suscitare nei minori la legittimazione all'uso di un linguaggio aggressivo e blasfemo, configurandosi, nel suo insieme, come

nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico degli stessi nonché, comunque, offensiva del sentimento religioso;

- la circostanza che l'organizzazione del programma abbia preventivamente adottato ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario, non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi; in altre parole, la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore, ovvero il sentimento religioso), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla pronuncia della bestemmia e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

- peraltro, poiché la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, come tale tutelabile tra i diritti fondamentali della persona (Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329), la pronuncia di una bestemmia a mezzo di emittente televisiva, in quanto offensiva del sentimento religioso, è atto compiuto in violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a garanzia degli utenti che fanno divieto alle emittenti di trasmettere programmi che non rispettino i diritti fondamentali della persona;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente "*Canale 5*" del programma oggetto di contestazione integra gli estremi della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b), decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, *sub specie* di nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori e offesa al sentimento religioso;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari a quattro volte il minimo edittale corrispondente a euro 100.000,00 (centomila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. S.p.A. deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione della sua incidenza su rilevanti beni giuridici, quali la tutela dei minori e del sentimento religioso;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: pur prendendo atto che l'emittente in questione ha tenuto nei confronti dell'autore della bestemmia un atteggiamento rigoroso provvedendo ad espellerlo immediatamente dal programma e non mettendolo in condizione di poter esprimere pubblicamente le proprie giustificazioni, si rileva che la stessa non ha adottato misure sufficienti a prevenire il rischio di comportamenti lesivi delle norme a tutela dei minori, considerato che analogo episodio, già sottoposto a provvedimento sanzionatorio

da parte di questa Commissione, si è verificato nell'ambito di un diverso "reality show" trasmesso da altra emittente della medesima società (programma "La Fattoria" andato in onda il 20 aprile 2004 sull'emittente "Italia 1");

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RTI S.p.A. è dotata di una organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalle proprie emittenti nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ORDINA

alla società R.T.I. S.p.A. con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Canale 5", di pagare la sanzione amministrativa di euro 100.000,00 (centomila/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.175/06/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò



IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino



IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri



per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M. Caterina Catanzariti



DELIBERA N. 27/07/CSP**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' T.B.S. TELEVISION
BROADCASTING SYSTEM S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE
TELEVISIVA IN AMBITO NAZIONALE "RETECAPRI") PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177****L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n.294, modificato con delibera dell'Autorità n.336/03/CONS del 24 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240 e successivamente abrogato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la nota prot. n. CTM/41a/06/SEGN del 23 febbraio 2006, pervenuta all'Autorità in pari data (prot. n. 0006494), con la quale il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori ha segnalato la trasmissione di messaggi promozionali di servizi "hot lines" in fascia oraria notturna in data 14 e 15 febbraio 2006, da parte dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Retecapri" della società T.B.S. Television Broadcasting System S.p.A., con sede legale in Capri, via Li Campi n. 19;

VISTA la nota prot. n. CTM/106a/06/SEGN del 17 maggio 2006, pervenuta all'Autorità in data 22 maggio 2006 (prot. n. 0022055), con la quale il Comitato di